

TAGLIACARTE.

1. La polemica tra i critici delle istituzioni di Gaio e le 'Vestali del Veronese' (per usare la nota espressione del Solazzi) va fortunatamente spegnendosi, ma temo che risorgerà in nuove e più aspre forme se i paleografi, nella revisione critica del codice veronese di Gaio, vorranno troppo fieramente privilegiare il testo letterale del codice nei confronti della sua lettura a lume di logica e di diritto. Mi spiego. Il manoscritto gaiano di cui disponiamo (volutamente mi limito qui al Veronese) è quello che è: pieno non solo di lacune, ma anche, nelle parti leggibili, di abbreviazioni dallo svolgimento non sempre agevole. Lo sforzo gigantesco che R. G. Böhm ha dedicato e tuttora dedica, nelle sue *Gaiusstudien* (cfr. G. D. C., in *Labeo* 22 [1975] 388 s.), alla revisione delle letture precedenti (in particolare, alla revisione della lettura, pur accuratissima, di W. Studemund) è uno sforzo altamente meritorio, che ha determinato risultati (cioè varianti di letture) spesso interessanti e convincenti. Non bisogna però esagerare, non bisogna cioè partire dal presupposto inflessibile che l'amanuense abbia sempre rispettato il *Lexicon abbreviatarum* di A. Cappelli (sesta ed., 1961) e non abbia mai, a parte ciò, commesso errori di interpretazione o di scrittura. A questo presupposto innaturale mi sembra che il Böhm si sia troppo vincolato, con l'effetto di proporre talvolta nuove letture che sanno di singolare o addirittura di incredibile. Per esempio, trovo in *Hermes* 102 (1974) 127 s., 377 s. tre « *addenda lexicis* » (in due casi al lessico latino in generale, in un terzo caso al lessico della giurisprudenza romana) che mi lasciano fortemente perplesso. In 2.232 Gaio segnala il divieto di legare con la formula « *pridie quam heres meus morietur* », aggiungendo « *quod non pretiosa ratione receptum esse videtur* », e in 1.190 (non 109, come indica il Böhm) si legge il notissimo « *feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur* »: contestando le letture precedenti delle abbreviazioni (indubbiamente poco chiare) da cui è sortita la prima e la seconda volta il « *pretiosa* », il nostro autore propone due novità assolute per quel che sappiamo della lingua latina, e cioè « *probatiosa ratione* » per 2.232 e « *praeluminosa ratio* » per 1.190. A prescindere da una significativa coincidenza che vien meno, non è sorprendente che Gaio, proprio lui, si sia rivestito dei panni di Petronio, o di chi altro, coniando raffinati neologismi? D'altra parte, se si guarda allo spunto semantico da cui è partito il Böhm per porre in dubbio « *pretiosa ratio* » in Gaio, si noterà facilmente che esso è ben più intollerante degli spunti da cui partivano talvolta i critici di Gaio per attribuire certe sue frasi o parole all'ignorante e puerile glossatore postclassico. Secondo il Böhm qualificare una *ratio* come « *pretiosa* » è « *kaum sinnvoll* », perché vi è ben poco di « *preziosità* » (anziché di probabilità, di evidenza e via dicendo) in una motivazione (cfr. anche *Gaiusstudien* 2 [1969] 29 ss.): ma « *pretiosus* », che proviene da « *pretium* » (e si ricordi che Gaio è un giurista: cfr. in particolare 3.140), non significa, in senso immediato, ricco, altamente stimabile o inestimabile, ma significa, più modestamente, che un *quid* è commisurato (come è proprio del *pretium*) ad un altro *quid*; una *ratio* che non sia commisurata alla spiegazione di una certa *regula iuris* non è « *pretiosa* » per il fatto che non è sufficiente

al suo scopo, quindi non è bastantemente valida, ecco tutto. Né, per completare questo rapido *excursus*, qualificherei felice la correzione che il Böhm suggerisce per 2.72, là dove si legge: *at si in medio flumine insula nata sit, haec eorum omnium commune est, qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident; si vero non sit in medio flumine, ad eos pertinet, qui ab ea parte quae proxima est, iuxta ripam praedia habent*. Gli editori sono unanimi nel correggere « *commune* » in « *communis* », ma il nostro autore lascia il « *commune* » intatto e sviluppa « *haec* » in « *hoc aequor (aequor)* », dando ad *aequor* il senso, noto solo alle fonti letterarie, di superficie. Ora, a parte che Gaio viene posto con ciò in netta contraddizione con gli altri giuristi romani (cfr. MADDALENA, *Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica* [1968] 42 ss.), anzi anche con se stesso (cfr. Gai 2 *cott.* D. 41.1.7.3), e con se stesso persino nell'ambito di 2.72 (in cui il secondo periodo, *si vero rell.*, continua a riferirsi all'*insula* e non alla sola superficie della stessa), leggiamo tutti insieme la motivazione di sostanza da cui ha preso le mosse il Böhm: la regola dell'isola nata nel fiume è fondata sul *ius gentium* « und es ist kaum zu glauben, dass in allen damals bekannten Rechtsordnungen der Gesetzgeber [?] den Anliegern einer *insula in medio flumine nata* nicht nur das Eigentum an der Oberfläche, sondern auch di Nutzung der tieferen Regionen mit Schürfsrechten und allem, was dazu gehört, überlassen hätte ». Ecco una *ratio* che qualificherei poco o niente « *pretiosa* », ove si tenga presente la nota massima (ricavata da sonanti testi giuridici) in forza della quale il *dominium* immobiliare si estendeva, per i Romani, « *usque ad coelum et usque ad inferos* ». [A. G.]

2. « *Fata iuris Romani* » è il titolo di una scelta degli scritti di R. FEENSTRA pubblicata, in ottima edizione fototipica, a cura dei suoi amici, nel venticinquennio, 1974, del suo insegnamento universitario (n. 13 dei *Leidse juridische Recks*, Leyde, Presse univ. de L., 1974, p. XXXII-408). Si tratta di venti, tra articoli e recensioni, distinti in quattro sezioni: recezione del diritto romano nei Paesi Bassi, problemi dell'antico diritto francese e dell'antico diritto spagnolo, romanisti del medio evo, Grozio e le sue fonti. Precede (p. XIII ss.) una lista completa, 1949-1974, dei lavori dell'autore. Chiudono il volume alcune note aggiunte (p. 393 ss.) e gli indici (p. 401 ss.: autori antichi, fonti, manoscritti). [B. B.]

3. Un recente corso di lezioni di F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*² [Torino, Giappichelli, 1975] p. 140) vuole essere un contributo alla conoscenza degli indirizzi legislativi dei due imperatori romani del V secolo. L'a. si propone infatti di individuare quali fossero gli scopi cui Teodosio II mirava con la compilazione di *leges* che da lui prese il nome e quali ne fossero le motivazioni nel quadro della cultura giuridica della prima metà del V secolo e delle diverse condizioni storiche e culturali dell'Oriente e dell'Occidente dell'impero; se cioè il Codice Teodosiano rispose solo a una « esigenza di semplificazione, di unificazione e di conoscibilità » di testi giuridici preesistenti o fu anche una risposta a una « esigenza di rinnovamento del diritto ». Chiariti i fini del lavoro nell'introduzione, l'a. premette alla ricerca la lettura di alcuni testi redatti nella cancelleria della *Pars Occidentis* da confrontare con quelli relativi alla programmazione e alla pubblicazione

legavano, sottolinea l'a., a quelli del Senato romano, il cui unico interesse era la fissazione definitiva dei testi normativi, in modo che non potessero essere alterati dai funzionari contro gli interessi senatori. Tradizione pagana e cultura cristiana concorrevano, conclude l'a., nella fondazione dell'ideologia del Teodosiano, introducendo l'idea, comune all'Occidente e all'Oriente, « dell'accettazione dei testi in sé considerati », indipendentemente dal loro contenuto. [V. SCARANO USSANI].

4. Il *Thesaurus linguae Latinae*, preziosissimo strumento di studi, ha prodotto un altro fascicolo, il VII.2.9 (*liber-lineararius*) (Leipzig, Teubner, 1975, col. 1281-1440). Agli studiosi di diritto romano basti segnalare, tra le altre, le seguenti voci: *liber*, *liberalitas*, *liberi*, *libertas*, *libertinitas*, *libra* (e *libripens*), *licet*, *licitatio*, *lictor*, *limes* (e *limitatio*). [B.B.].

5. L'École française de Rome, a breve distanza dall'ottimo studio di J. Andreau su *M. Jucundus* (v. *Labeo* 21 [1975] 270), ha arricchito la sua collezione di monografie con un'altra pubblicazione di eccellente livello. Si tratta, stavolta, di M. CORBIER, *L'« aerarium Saturni » et l'« aerarium militare », Administration et prosopographie sénatoriale* (Roma, 1974, p. 792): argomento che già ha una sua letteratura, ma che l'autrice ripropone essenzialmente sotto l'aspetto prosopografico (p. 15-472) e sotto il profilo dell'analisi sociologica (p. 473-628). Meno approfondita la terza parte, dedicata alla descrizione delle attribuzioni e delle attività svolte dalle due casse pubbliche (p. 629-705); ma anch'essa, sia chiaro, puntuale e di limpida esposizione. Qualche lacuna nell'informazione bibliografica storico-giuridica. Nell'insieme, un contributo meritorio e affidante, che sarà di importante aiuto anche per gli studiosi di storia del diritto romano. [A. G.].

6. *L'Einführung in die Alte Geschichte* di H. BENGTSON ha meritatamente raggiunto, in venticinque anni, la settima edizione (München, C. H. Beck, 1974, p. VIII-217). La trattazione, non potrebbe essere più limpida e persuasiva ed è corredata da ragguagli bibliografici opportunamente selezionati. Ma possiamo cogliere l'occasione per spezzare una (ennesima) lancia a favore della storia del diritto? La « Rechtsgeschichte » è segnalata nel libro tra le « Nachbarwissenschaften » della storiografia dell'antico: nove righi in tutto (p. 156 s.), più qualche altro rigo (p. 159) di bibliografia generale assolutamente insufficiente. Troppo poco, sia per rendere conto sul piano descrittivo di questa disciplina scientifica, sia per far intuire la sua alta importanza ai fini di una valida ricostruzione storica, sopra tutto in materia di storia romana. [A. G.].

7. Il fenomeno sociale dell'adulterio, considerato non solo come causa di turbamento o di interruzione del rapporto matrimoniale tra i coniugi, ma anche come impedimento alla successiva capacità matrimoniale della donna colpevole è argomento del recente studio di Fausto Gorla (G. F., *Studi sul matrimonio della adultera nel diritto giustiniano e bizantino* [Torino, Giappichelli, 1975] p. 309). La monografia, che si articola in quattro capitoli, si propone, esaminando la tematica relativa all'*impedimentum criminis*, e in generale quella relativa al matrimonio dell'adultera (nel periodo tra l'epoca di Giustiniano e quella di Leone VI), di dimostrare nelle premesse, e non a *posteriori* come è costume della dottrina dominante, la continuità

con la tradizione canonistica occidentale del diritto romano. — Il primo capitolo (p. 13-85) tratta dell'incapacità matrimoniale stabilita da Giustiniano non solo per la donna condannata per adulterio (Nov. I. 134.10), ma anche, sebbene a solo scopo preventivo, per la donna semplicemente accusata di adulterio (D. 23.2.26). Impedimento assoluto nel primo caso, impedimento relativo nel secondo. Solo più tardi, dopo la morte di Giustiniano, l'«anonimo giurista», autore di una *Summa* del Digesto di pregevole chiarezza e concisione, considerato lo stato precario dell'amministrazione della giustizia, la lunghezza dei processi, spesso neanche condotti a termine, tacque dell'assurdo divieto di nozze imposto alle donne solamente accusate. — Il secondo capitolo (p. 87-174) è dedicato alla legislazione giustiniana sul matrimonio dell'adultera: una legislazione, questa, che manifesta di una certa apertura verso i problemi sociali, deducibile non solo dalla eliminazione di alcuni divieti in materia di matrimonio risalenti a Costantino, ma anche dal conferimento alle donne, soprattutto per l'influenza di Teodora, di una posizione sociale e giuridica migliore (Nov. I. 117). Il capitolo si articola in tre parti: *a*) la sorte del matrimonio turbato dall'adulterio della moglie e i relativi poteri e doveri del marito; *b*) l'incapacità della donna adultera, o ripudiata per sua colpa, di concludere una nuova unione dopo il divorzio; *c*) l'accentuarsi della repressione dell'adulterio per via di semplici presunzioni, e la particolare disciplina data all'unione dell'adultera con il suo complice. — Il quadro generale di tutte le fonti del periodo compreso tra il VI e VII secolo permette all'a., nel terzo capitolo (p. 175-251), la ricostruzione dell'*iter* storico del concetto di *lenocinium mariti* e dell'adulterio. — L'ultimo capitolo (p. 253-271), infine, è dedicato alla disciplina del matrimonio dell'adultera nel periodo che va da Leone VI alla fine dell'impero bizantino. Varie infatti furono le modifiche che si ebbero in questo periodo: in primo luogo, una certa tendenza dei tribunali ecclesiastici all'applicazione del principio del *favor matrimonii* in caso di *lenocinium mariti* o di adulterio non grave e scusabile da parte della donna; in secondo luogo, la comminazione della pena della reclusione nei monasteri per l'adultera (pur se resta dubbio se essa fosse o meno costretta a prendere i voti); in terzo luogo, ferma restando la regola che in caso di impedimento assoluto alla donna adultera fossero comminate le pene relative, la possibilità di dichiarare l'impedimento relativo alle nozze non solo in caso di accusa formale di adulterio, ma anche quando in qualsiasi maniera si fosse scoperta l'esistenza di una relazione adulterina; infine la possibilità che anche l'uomo accusato di adulterio fosse punito. Tutte queste moderate spinte verso una attenuazione delle discriminazioni non impediscono che al marito offeso sia concessa una posizione molto più forte di quella riconosciutagli al tempo di Giustiniano. Oltre all'esenzione del *periculum calumniae* in caso di non comprovato adulterio, gli vengono concesse la facoltà di uccidere la moglie adultera sorpresa sul fatto (potere negatogli in epoca romana), e in più anche la proprietà (non solo l'usufrutto) della dote in caso di divorzio. [B.B.]

8. ANRW., *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, edito dal De Gruyter di Berlino nella consueta bellissima veste tipografica, ha avviato la sua seconda parte, relativa al Principato, con quattro grossi volumi: II. 1 (1974, p. XI-1144), che contiene 26 articoli di tematica generale, a cominciare da quello che L. WICKERT dedica all'ag-

giornamento (sino al 1970) della sua fondamentale 'voce' *Princeps* in RE. 22 [1954] 1998 ss. (p. 1 ss.: *Neue Forschungen zum römischen Principat*); II. 2 (1975, p. IX-1061), con altri 26 articoli sui singoli imperatori; II. 3 (1975, p. IX-1060), con articoli, in numero di 20, sui rapporti internazionali e sulle province, in particolare Britannia, Spagna, Gallia; II. 4 (1975, p. IX-869), con altri 9 articoli su Gallia e Germania, tra cui uno di circa 300 pagine sulla *Belgica* e sulla *Germania inferior* di M.Th. e G. RAEPSAET. I nomi degli autori sono tra i più pertinenti in ordine alle singole materie. La direzione della raccolta è stata, come in passato, saldamente tenuta dall'infaticabile H. Temporini, alla quale peraltro si affiancherà d'ora in poi W. Haase per le rubriche (in preparazione) relative alla religione, alla lingua e alla letteratura, alla filosofia e alle scienze. La messe di dati, di osservazioni, di bibliografie offerta da queste ricerche è vastissima: citare per i suoi pregi qualche articolo sarebbe fare offesa agli autori degli altri articoli, che sono tutti rigorosi e quasi tutti eccellenti. Va segnalato in questa sede, con particolare soddisfazione, il largo spazio che sarà dedicato, a quanto si annuncia in qualche prefazione, alla rubrica « Recht »: il che costituisce una prova ulteriore della visuale altamente moderna ed evoluta che caratterizza l'impostazione della raccolta. [A. G.].

9. Di *The Ancient Historians* (1970) di M. GRANT, trattazione che ha avuto meritato successo per la sua concisione ed eleganza, è stata pubblicata una versione tedesca dal titolo *Klassiker der antiken Geschichtsschreibung* (München, C. H. Beck, 1973, p. 414). [G. G.].

10. Max Kaser ha puntualmente portato a termine la seconda edizione, largamente riveduta e integrata, del suo trattato di diritto privato romano (K. M., *Das römische Privatrecht*, II. Abschnitt: *Die nachklassischen Entwicklungen* [München, C. H. Beck, 1975], p. XXX-680). Il secondo volume è arricchito da una vastissima appendice (p. 569-613) di aggiornamento bibliografico del primo volume (2^a ed. 1971), cosicché l'opera è, nel suo complesso, informata sino all'anno 1975 inoltrato. Parole di elogio? Chi scrive, avendo recensito, su questa e altre riviste, la prima edizione del RPR. e del RZPR. e la seconda edizione del primo volume del RPR., non saprebbe trovarne di altre, dopo le molte già pronunciate in precedenza. In questa rinnovata edizione il diritto « postclassico » è stato privato, giusta il più recente indirizzo metodologico dell'a., di moltissimi sviluppi che vi figuravano un tempo, ma non perciò assomiglia ad una casa vuota. Le variazioni « volgaristiche » occidentali e orientali, gli « excursus » degli imperatori dell'una e dell'altra parte del mondo romano, i restauri classicheggianti di Giustiniano sono stati raccolti e analizzati dal K. con impareggiabile pazienza e maestria, in un repertorio ricchissimo, se non più di mobili nuovi o trasformati, come si pensava una volta, almeno di sovramobili, suppellettili e modanature, da aggiungere o sovrapporre alla buona e salda mobilia ereditata dai tempi classici, in un insieme che fa la casa del *ius privatum* ancor più piena di prima. Piena, anzi zeppa, e quindi forse un po' greve e stancante, come è caratteristico, del resto, delle abitazioni delle vecchie signore [A. G.].

11. Due libri sono stati pubblicati nello stesso anno, il 1974, sul tema del principato romano: l'uno, quello di F. Fabbrini (F. F., *L'impero di Augusto come*

ordinamento sovranazionale [Milano, Giuffrè ed., 1974] p. XIV-482), va oltre l'esperienza augustea e affronta il problema della definizione giuridica del *principatus* nei secoli da Augusto a Diocleziano; l'altro, quello di F. Guizzi (G. F., *Il principato tra 'res publica' e potere assoluto* [Napoli, Jovene ed., 1974] p. 237), è invece concentrato essenzialmente sulla personalità di Augusto. Ambedue le monografie esigono approfondite « letture »: le mie sono dunque soltanto impressioni. Fabbrini lavora di scalpello, tracciando per grandi linee, ma con completo richiamo di tutto il materiale disponibile, l'ipotesi di un « disegno culturale augusteo » e della sua « realizzazione istituzionale » nella forma di un « ordinamento sovranazionale » che avrebbe incluso in sé, senza offenderne la sovranità, la *respublica Romanorum* da un lato, le entità politiche situate nell'*imperium* (ed anche talune al di fuori) dall'altro lato: una specie di « organizzazione delle nazioni unite » avanti lettera, facente capo al *princeps* come potenza soprannazionale. Guizzi lavora piuttosto di bulino, indagando di Augusto i tratti fisionomici più riposti, cogliendone le esitazioni e le contraddizioni, proporzionandolo ai tempi e agli ambienti, misurandone le azioni con le intenzioni, per giungere ad una conclusione che apparentemente è perplessa, ma in realtà è rigorosa, perché consiste nella diagnosi di una perplessità (calcolata?) di Augusto: di Augusto rimasto, sino alla morte, a mezzo, o più precisamente ondeggiante, tra la *restitutio reipublicae* e l'imposizione del potere assoluto ai suoi concittadini e all'*imperium Romanum*. Non direi che la costruzione del Fabbrini colga pienamente il segno dell'attendibilità, anche se ha il merito di aver puntualizzato molti particolari e di convincere della inaccogliabilità della teoria dominante, che vede nel principato, ed a partire da Augusto, una manifestazione di monarchismo assolutistico. La *respublica Romanorum* non è scomparsa né con Augusto né con i suoi successori del primo e secondo secolo, anche se sono visibili col procedere di quei secoli i segni della sua progressiva dequalificazione. E qui lo studio del Guizzi non solo viene a costituire conferma della sopravvivenza ad onta di tutto della *respublica*, ma permette, se non mi inganno, di compiere un notevole passo avanti nell'approfondimento della storia « giuridica » del principato. Il principato come istituzione autoritaria inserita nella *respublica* (questo invita l'a., implicitamente, a ritenere) non ha avuto inizio con Augusto, ma dopo: l'archetipo augusteo è infatti un « a sé » storico, di cui è protagonista irripetibile la persona di Cesare Ottaviano con la sua propria ed irripetibile *auctoritas*. Abbia o non abbia avuto, oltre la *tribunicia potestas*, l'*imperium proconsulare maius et infinitum* che sembra attribuirgli il tardo Dione Cassio, Augusto fu un *prius* rispetto al principato: il quale probabilmente si affermò come nuova istituzione soltanto quando, venuto a morte Augusto, la paura di un ritorno ai tempi pre-augustei della « grande paura » indusse consoli, senatori e cavalieri (per dirla con Tacito) a riconoscere in Tiberio, come poi si ripeté per i suoi successori, l'*imago sine re*, il calco giuridico-costituzionale di Ottaviano. [A. G.].

12. Giuseppe Stolfi, che è stato per circa trent'anni maestro di diritto civile italiano e di cordialità napoletana nell'Ateneo pavese, è tornato a Pavia per una conferenza su *Il diritto romano nell'esperienza di un civilista* (pubblicata in *Riv. dir. civ.* 22 [1976] 14 ss.): conferenza che unisce a lontani, ma vivi e vivaci ricordi degli

anni di studio (la garbata sceneggiatura della prima lezione udita a Torino da Gino Segrè è tutta da leggere) i ricordi più recenti e dotti della sua vasta esperienza di professore e di avvocato. Una esperienza, egli scrive (con ricorso a molteplici esempi), al cui affinamento è stato di essenziale contributo la conoscenza e lo studio del diritto romano e della « sbalorditiva perizia dei giureconsulti romani nel risolvere i problemi affrontati e nel giustificare le soluzioni accolte ». In tempi in cui il nostro benamato diritto romano è sempre più incompreso, in ogni senso, dagli studiosi dei diritti moderni, mentre gli ordinamenti universitari, obbedienti alle istanze della demagogia e dell'anticultura goliardica, lo vanno relegando in spazi didattici sempre più ristretti e in minuscole aule sempre più vicine alla soffitta delle ragnatele, è appena il caso di dire che questa dimostrazione di stima e di apprezzamento, ancor più che compiacerci, ci commuove. Io, in verità, non condividerei pienamente la concezione utilitaristica del diritto romano, come « precedente » diretto di molti istituti privatistici vigenti, quale sembra averla G. Stolfi; ma questo non è il momento per dedicare al tema una discussione. Preferisco piuttosto, per chiudere, segnalare un episodio (riportato a p. 32) che dimostra come la fede nel diritto romano possa essere premiata talvolta con veri e propri piccoli miracoli. Chiamato a difendere il locatore di un pascolo contro il conduttore, che lamentava la morte delle sue capre per aver queste ingerito sul posto erbe velenose, Stolfi è riuscito a vincere la difficile causa in virtù dei santi Servio e Labeone e del beato (cfr. Pomp. D. 1.2.2.50) Massurio Sabino. [A. G.].